



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 555/RS/04/67/4508

Roma, 03.04.19

OGGETTO: Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza 7 dicembre 2018 recante “*Modalità attuative conseguenti alla riduzione della durata del corso di formazione professionale per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b-bis) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95*”.

Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza 7 dicembre 2018 recante “*Integrazioni e modifiche al decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza 24 novembre 2017, recante Modalità attuative per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato mediante concorsi interni, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera ll), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95*”.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENERALE	
FSP POLIZIA DI STATO – già UGL-POLIZIA DI STATO – ES-LS	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE	
UIL POLIZIA (UIL POLIZIA – UILMP – P.N.F.D.)	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENERALE FEDERAZIONE	
CONSAP – ADP – ANIP-ITALIA SICURA	= ROMA =

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia dei Bollettini Ufficiali del personale del Ministero dell'Interno – supplemento straordinario n. 1/1 e n. 1/1-bis del 3 gennaio 2019, relativi all'oggetto.

Si precisa che i suddetti Bollettini Ufficiali saranno disponibili sul sito <https://doppiavela.poliziadistato.it> e sul sito della rete internet: <https://dv.poliziadistato.it> nell'apposito spazio dedicato al riordino delle carriere.

p. IL DIRETTORE DELL'UFFICIO a p c

(De Bartolomeis)

Di Blasio

PER USO D'UFFICIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Roma, 3 gennaio 2019

- SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 1/1-*bis*

BOLLETTINO UFFICIALE DEL PERSONALE

DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA - DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 7 DICEMBRE 2018 RECANTE "INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA - DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 24 NOVEMBRE 2017, RECANTE MODALITA' ATTUATIVE PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DEL RUOLO DEI SOVRINTENDENTI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO MEDIANTE CONCORSI INTERNI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA LL), DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95."

- Pubblicazione -



CORTE DEI CONTI



0036379-20/12/2018-SCCLA-MIDPREV-0



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA - DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA RECANTE "INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA - DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 24 NOVEMBRE 2017, RECANTE MODALITA' ATTUATIVE PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DEL RUOLO DEI SOVRINTENDENTI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO MEDIANTE CONCORSI INTERNI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA LL), DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95.",

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA** la legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il "Nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico - scientifica o tecnica";
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 1983, recante il "Regolamento degli Istituti di Istruzione";
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 28 maggio 1985 recante "Individuazione degli Istituti d'Istruzione della Polizia di Stato";
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, recante il "Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli";
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, concernente "Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato";
- VISTO** il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO

il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, concernente “*Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*”;

CONSIDERATO

che l'articolo 2, comma 1, lettera ll), del predetto decreto legislativo n. 95 del 2017, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera n), del richiamato decreto legislativo n. 126 del 2018, ha previsto, per i vincitori dei concorsi per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico del ruolo dei sovrintendenti tecnici la frequenza di un corso di formazione tecnico-professionale di durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese;

RITENUTO

di dover rideterminare la durata del predetto corso di formazione tecnico-professionale e, conseguentemente, le modalità attuative del relativo percorso formativo, anche semplificando le correlate prove d'esame assicurando, contestualmente, una mirata formazione in relazione alle funzioni previste per il personale del ruolo dei sovrintendenti e all'anzianità di servizio del personale interessato;

VISTO

l'articolo 2, comma 1, lettera oo), del decreto legislativo n. 95 del 2017, che rinvia ad un decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza le modalità attuative anche di quanto previsto alla richiamata lettera ll), del medesimo articolo 2;

VISTO

il proprio decreto in data 24 novembre 2017, recante “*Modalità attuative per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vice sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato mediante concorsi interni, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ll), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95*”, registrato dalla Corte dei Conti il 18 dicembre 2017, Fog. n. 2400, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale n.1/43 del 20 dicembre 2017;

RITENUTO

che a seguito delle richiamate modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 126 del 2018, si rende necessario apportare delle modifiche e integrazioni al predetto decreto del 24 novembre 2017;

ACQUISITO

il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DECRETA

Articolo 1

1. Al proprio decreto 24 novembre 2017, richiamato in premessa, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il presente Capo stabilisce le modalità di svolgimento del corso di formazione tecnico-professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente tecnico, individua le modalità di costituzione e funzionamento delle commissioni giudicatrici dell'esame finale e indica i criteri per lo svolgimento della prova d'esame e per la redazione della graduatoria finale cui ammettere i vincitori dei concorsi di cui al Capo I.";
- b) all'articolo 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il corso della durata di un mese è articolato in tre fasi formative, di cui:
 - a) una realizzata in modalità *e-learning* della durata non superiore a 17 giorni;
 - b) una di formazione residenziale presso un Istituto o una Scuola di formazione della Polizia di Stato della durata non superiore a 7 giorni;
 - c) una di tirocinio applicativo, presso la sede di servizio della durata non superiore a 7 giorni.";
 - 2) al comma 3, le parole: "o una Scuola di formazione", sono sostituite dalle seguenti: ", Centro o Scuola di formazione della Polizia di Stato" e le parole: "o Scuole di formazione" sono sostituite dalle seguenti: ", Centri o Scuole di formazione";
- c) all'articolo 11, comma 1, dopo le parole: "Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, sono inserite le seguenti: ", su proposta del Direttore Centrale per gli istituti di istruzione";
- d) all'articolo 12, comma 1, le parole: "della durata di 55 minuti ciascuno" sono sostituite dalle seguenti: "della durata di 45 minuti ciascuno";
- e) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al termine della fase residenziale del corso, i frequentatori sostengono una prova scritta, consistente in un questionario con risposte a scelta multipla relativo alle materie previste dal Piano degli Studi.";
 - 2) al comma 2, le parole: "delle citate prove" sono sostituite dalle seguenti: "della prova";
 - 3) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La prova di cui al comma 1 si conclude con il giudizio di "insufficiente profitto", "profitto", "segnalato profitto", "ottimo profitto". Il corso si intende superato se il frequentatore riporta un giudizio finale non inferiore a "profitto". Il frequentatore che riporta il giudizio di "insufficiente



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

profitto" non supera l'esame ed è restituito ai servizi d'istituto ai sensi dell'articolo 20-*quinquies*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.":

- 4) al comma 4 le parole: "alle prove d'esame" sono sostituite dalle seguenti: "alla prova d'esame";
- 5) al comma 7, le parole: "a sostenere le prove d'esame, se compatibili," sono sostituite dalle seguenti: "a sostenere la prova se compatibile,;"
- f) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 3, le parole: "individuato dal Presidente" sono sostituite dalle seguenti: "individuato dal Direttore Centrale per gli istituti di istruzione";
 - 2) al comma 5, le parole: "predispone i contenuti delle prove d'esami" sono sostituite dalle seguenti: "predispone il contenuto della prova d'esame", le parole: "delle prove" sono sostituite dalle seguenti: "della prova" e le parole: "agli esami finali" sono sostituite dalle seguenti: "all'esame finale";
 - 3) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: "8-bis. Al fine di assicurare la necessaria uniformità, qualora il corso sia articolato in più cicli ai sensi dell'articolo 3, comma 13-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, la Commissione d'esame e la Commissione Unica d'esame sono nominate per tutti i cicli con il decreto di cui al comma 8.;"
- g) all'articolo 16, comma 1, le parole: "delle prove d'esame" sono sostituite dalle seguenti: "della prova d'esame" e le parole: "delle stesse" sono sostituite dalle seguenti: "della stessa";
- h) all'articolo 17, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Qualora il corso sia articolato in più cicli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 13-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni.;"

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Roma, 07 DIC 2018

CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI
MINISTERI INTERNO E DIFESA
Reg. nr. Succ. - 2854

24 DIC. 2018

IL MAGISTRATO

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

Gabrielli

PER USO D'UFFICIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Roma, 3 gennaio 2019

- SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 1/1

BOLLETTINO UFFICIALE DEL PERSONALE

DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA - DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 7 DICEMBRE 2018 RECANTE "MODALITA' ATTUATIVE CONSEGUENTI ALLA RIDUZIONE DELLA DURATA DEL CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DI VICE SOVRINTENDENTE DELLA POLIZIA DI STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA B-BIS), DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95".

- Pubblicazione -



CORTE DEI CONTI



0037183-12/12/2018-SCCLA-MIDPREV-R



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA - DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA RECANTE "MODALITA' ATTUATIVE CONSEGUENTI ALLA RIDUZIONE DELLA DURATA DEL CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DI VICE SOVRINTENDENTE DELLA POLIZIA DI STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA B-BIS), DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95".

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA** la legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il "Nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia";
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 1983, recante il "Regolamento degli Istituti di Istruzione";
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 28 maggio 1985 recante "Individuazione degli Istituti d'Istruzione della Polizia di Stato";
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 1 agosto 2002, n. 199 concernente "Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato";
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
- VISTO** il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO** il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante "Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

- CONSIDERATO** che l'articolo 2, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo n. 95 del 2017, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, ha previsto, per i vincitori dei concorsi per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, di cui alle lettere a) e b), del medesimo articolo 2, la frequenza di un corso di formazione professionale di durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, demandando ad un decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza la definizione delle relative modalità attuative;
- RITENUTO** di dover rideterminare la durata del predetto corso di formazione professionale e, conseguentemente, le modalità attuative del relativo percorso formativo, anche semplificando le correlate prove d'esame e prevedendo la possibilità di svolgere il corso presso più Istituti, Centri o Scuole di formazione, qualora imprescindibili esigenze organizzative lo richiedano, in relazione alle capacità logistiche degli Istituti di istruzione, assicurando, senza ritardo, la formazione di un elevato numero di dipendenti, nella fase transitoria;
- RITENUTO** di modulare il corso di formazione professionale assicurando, contestualmente, una mirata formazione in relazione alle funzioni previste per il personale del ruolo dei sovrintendenti e all'anzianità di servizio del personale interessato;
- ACQUISITO** il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

DECRETA:

Articolo 1

(Durata del corso di formazione professionale)

1. Il corso di formazione professionale per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato cui avviare i vincitori dei concorsi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, (di seguito "decreto legislativo"), ha durata di un mese ed è articolato in tre fasi formative, di cui:
- una realizzata in modalità *e-learning*, della durata non superiore a 17 giorni;
 - una di formazione residenziale presso un Istituto, Centro o Scuola di formazione della Polizia di Stato, della durata non superiore a 7 giorni;
 - una di tirocinio applicativo, presso la sede di servizio, della durata non superiore a 7 giorni.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. Il corso di cui al comma 1 può essere svolto anche presso più Istituti, Centri o Scuole di formazione, individuate dalla Direzione Centrale per gli istituti di istruzione.

Articolo 2 (Piano degli Studi)

1. Le materie di insegnamento e i relativi programmi didattici sono definiti dal Piano degli Studi adottato con successivo provvedimento del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, su proposta del Direttore Centrale per gli istituti di istruzione.

Articolo 3 (Articolazione del percorso formativo)

1. Le attività didattiche, di norma, si svolgono nelle ore antimeridiane e pomeridiane, dal lunedì al venerdì e sono articolate in periodi didattici della durata di 45 minuti ciascuno e pause di intervallo, per un ammontare complessivo non superiore alle trentasei ore effettive settimanali. Ove lo richiedano specifiche esigenze formative, le stesse attività possono essere organizzate anche in orari e giornate diversi, fatto salvo il diritto dei frequentatori al recupero, nelle quattro settimane successive, della giornata libera eventualmente non fruita.
2. Il calendario settimanale delle attività, definito dalla Direzione dell'Istituto, Centro o Scuola di formazione costituisce, per i frequentatori, orario di servizio.
3. Per l'erogazione dei contenuti didattici e in relazione allo sviluppo delle attività formative, la Direzione dell'Istituto, Centro o Scuola, definisce la ripartizione dei frequentatori in unità didattiche la cui composizione può variare in ragione delle esigenze formative e logistiche.

Articolo 4 (Esame finale)

1. Al termine della fase residenziale del corso i frequentatori sostengono una prova scritta consistente in un questionario con risposte a scelta multipla relativo alle materie previste dal Piano degli Studi.
2. La Commissione d'esame di cui all'articolo 5 provvede a stabilire il contenuto e le modalità di svolgimento e di valutazione della prova d'esame.
3. L'esame si intende superato se il frequentatore riporta un giudizio finale complessivo di «profitto», «segnalato profitto», «ottimo profitto». Il frequentatore che consegue la valutazione di «insufficiente profitto» non supera l'esame ed è restituito ai servizi di istituto ai sensi dell'articolo 24 - *quinquies*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Articolo 5

(Commissioni giudicatrici dell'esame finale)

1. La Commissione d'esame, costituita presso ciascun Istituto, Centro o Scuola ove si svolge il corso, è composta dal Direttore della stessa con funzioni di Presidente e da un numero di componenti pari, non inferiore a quattro, scelti, di norma, tra i docenti del corso.
2. Le funzioni di segretario della Commissione d'esame sono svolte da un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno - Comparto Ministeri o da un appartenente al ruolo degli ispettori in servizio presso il medesimo Istituto, Centro o Scuola.
3. Nei casi in cui il medesimo corso si svolga presso più strutture formative, è istituita, oltre alla Commissione di cui al comma 1 anche la Commissione Unica d'esame, composta dai Direttori degli Istituti, Centri o Scuole interessate dallo svolgimento del corso, integrata, ove risulti in numero pari, da un funzionario della Polizia di Stato in servizio in uno degli Istituti, Centri o Scuole, individuato dal Direttore Centrale per gli istituti di istruzione. Le funzioni di Presidente sono assunte dal Direttore più anziano in ruolo.
4. Le funzioni di segretario della Commissione Unica d'esame sono svolte da un funzionario della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno - Comparto Ministeri, in servizio presso l'Istituto, Centro o Scuola diretta dal Presidente della Commissione Unica d'esame.
5. La Commissione d'esame di cui al comma 1, predispone il contenuto della prova d'esame, sia per la sessione ordinaria che per quella straordinaria, definisce i criteri per la valutazione della prova e redige la graduatoria finale. Qualora il corso si svolga in più istituti d'istruzione tali attività sono svolte dalla Commissione Unica d'esame di cui al comma 3, mentre le Commissioni d'esame istituite presso le singole strutture formative hanno il compito di sovrintendere all'esame finale e di predisporre le graduatorie parziali di fine corso dell'Istituto, Centro o Scuola, al fine della redazione della graduatoria finale generale da parte della Commissione Unica.
6. Per particolari esigenze organizzative, la Commissione d'esame di cui al comma 1, unico restando il Presidente, può essere articolata in più sottocommissioni, costituite da non meno di tre componenti, con i medesimi compiti della Commissione d'esame.
7. Per ciascuno dei componenti delle Commissioni di cui al presente articolo, per il Presidente e per il segretario, sono designati i relativi supplenti.
8. Le Commissioni di cui al presente articolo sono nominate con provvedimento del Direttore Centrale per gli istituti di istruzione.
9. Al fine di assicurare la necessaria uniformità, qualora il corso sia articolato in più cicli ai sensi dell'articolo 3, comma 13-bis, del decreto legislativo, la Commissione d'esame e la Commissione Unica d'esame sono nominate per tutti i cicli con il decreto di cui al comma 8.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Articolo 6 (Graduatoria finale)

1. Ai fini della nomina alla qualifica di vice sovrintendente e della determinazione del posto in ruolo, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24-*quater*, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, la graduatoria finale è formata in base al giudizio di cui all'articolo 5, comma 3, dando precedenza nell'ordine a coloro che hanno riportato il giudizio di: «ottimo profitto», «segnalato profitto», «profitto». A parità di valutazione precede il frequentatore che si è collocato prima nella graduatoria del concorso.
2. Qualora il corso di formazione sia articolato in più cicli si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 13-*bis*, del decreto legislativo.

Articolo 7 (Rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2002, n. 199.
- Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Roma, 07 DIC 2018

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Gabrielli

f. Gabrielli

CORTI DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI
MINISTERI INTERNO E DIFESA

Reg. nr Succ. n. 2855
24 DIC 2018

IL MAGISTRATO